

## La legislazione italiana sui videoterminali

### **Introduzione**

Il lavoro al VDT è considerato un'attività rischiosa per la salute e sicurezza dei lavoratori, e in quanto tale risulta regolata all'interno del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 81/08 (e s.m.i. tra cui il D.Lgs. 106/09). Quanto presente nel D.Lgs. 81/08 riprende, con alcune modifiche, quanto già presente nel D.Lgs. 626/94 (e s.m.i. tra cui la L. 422/00). La legislazione italiana scaturisce dal recepimento di una serie di Direttive Europee su vari temi relativi alla sicurezza sul lavoro: per i videoterminali si tratta della DE 90/270/CEE. Questa direttiva sta subendo una revisione all'interno del quadro strategico sulla sicurezza e salute al lavoro 2021-2027<sup>1</sup>, anche in considerazione dei cambiamenti intervenuti sia nelle caratteristiche degli strumenti che nelle tipologie di lavoro.

Nel seguito sono riportate nella prima parte le indicazioni relative alla sicurezza per il lavoro con VDT presenti nel D.Lgs. 81/08, e nella seconda parte l'evoluzione della legislazione sui VDT precedentemente al 2008.

### **1. Il lavoro al videoterminale nel D.Lgs. 81/08**

Il **D.Lgs. 81/08**, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, considera il lavoro al Videoterminale un'attività che comporta possibili rischi per i lavoratori, e per la quale quindi è obbligatorio effettuare la valutazione dei rischi e l'attuazione di interventi volti a proteggere la salute e sicurezza dei lavoratori.

All'interno del testo unico alle attrezzature munite di Videoterminale (VDT) è dedicato il Titolo VII, composto dagli articoli dal 172 al 178. L'art. 172 definisce l'ambito di applicazione delle norme presenti nel titolo, con le eccezioni, esplicitamente citate, relative ai posti di guida di veicoli e macchine, ai sistemi informatici montati a bordo di mezzi di trasporto, ai sistemi informatici destinati prioritariamente all'utilizzazione da parte del pubblico (non quindi da uno specifico lavoratore addetto, ad esempio i computer lasciati a disposizione del pubblico presso attività varie, i "totem" per informazioni, prenotazioni o servizi, ecc.), le macchine calcolatrici, i registratori di cassa e le attrezzature di misura munite di un piccolo schermo per la visualizzazione come anche le macchine da videoscrittura senza schermo separato (si tratta delle macchine da scrivere elettroniche, fornite di schermo integrato e possibilità di

<sup>1</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=celex:31990L0270>

memorizzazione<sup>2</sup>). Il testo dell'art. 173 c.1a, nella sua enunciazione della definizione di VDT, non si discosta molto dalle definizioni già date nel D.Lgs. 626/94. Per i videoterminali viene data una **definizione** molto ampia: *"uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di visualizzazione utilizzato"*, per cui le attrezzature di lavoro munite di videoterminali sono tutte quelle attrezzature dotate del predetto tipo di schermo.

I lavoratori addetti a VDT sono (art. 173 c.1c) tutti i lavoratori che utilizzano un VDT in modo sistematico e abituale, per venti ore settimanali, dedotte le pause obbligatorie di 15 minuti ogni due ore di attività. Utilizzo sistematico e abituale vuol dire che l'uso del VDT è una parte necessaria e costante dell'attività lavorativa, e quindi non un uso saltuario, occasionale, per tempi ridotti. A differenza della precedente enunciazione del D.Lgs. 626/94, che richiedeva un uso continuativo per quattro ore giornaliere, l'organizzazione dei tempi di adibizione (quante ore al giorno, quante ore continuative) non risulta più discriminante. Il posto di lavoro viene definito (art. 173 c.1b) come l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale (e il suo sistema di immissione dati, tastiera, mouse o altro), il software per l'interfaccia uomo-macchina specifico del videoterminale, una serie di possibili accessori e attrezzature, nonché elementi specifici come il supporto per i documenti, la sedia e il piano di lavoro, fino ad arrivare all'ambiente immediatamente circostante. Tutte queste parti costituiscono un insieme integrato al cui centro c'è il lavoratore addetto al videoterminale; dato che è la presenza del lavoratore e del videoterminale che determinano il posto di lavoro, questo si può definire anche non in riferimento ad un luogo fisso, con tutte le difficoltà che questo può comportare nel caso in cui il luogo di lavoro cambi ogni volta.

Come previsto in generale per tutti i rischi connessi al lavoro, il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare una valutazione sui rischi presenti all'inizio dell'attività lavorativa (art. 28), e in seguito ogni volta che si verificano dei cambiamenti nell'attività, che possano comportare una modifica dei rischi a cui i lavoratori sono esposti (art. 29). Questo obbligo del datore di lavoro è uno degli obblighi non delegabili (art. 17). Devono essere analizzati in particolare (art. 174 c.1) i rischi per la vista e per gli occhi, i problemi legati alla postura e all'affaticamento mentale, e quelli riguardanti le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale., adottando quindi le misure appropriate per ovviare a tali rischi (art. 174 c.2), anche in caso di somma o combinazione delle incidenze dei diversi rischi. L'allegato XXXIV viene richiamato come riferimento per i requisiti minimi richiesti nella predisposizione dei posti di lavoro (art. 174 c.3).

Il Datore di Lavoro inoltre ha l'obbligo di far osservare le misure di sicurezza indicate, e risulta punibile nel caso i posti di lavoro non siano conformi ai requisiti previsti<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Le macchine da scrivere elettroniche, per quanto ancora esistenti, sono scarsamente diffuse per la maggiore flessibilità offerta dai computer con programmi di scrittura.

<sup>3</sup> Art. 178 Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Per i lavoratori addetti a videoterminali la sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 del T.U. si focalizza sui rischi per la vista e gli occhi e per il sistema muscoloscheletrico (art. 176), con periodicità ogni cinque anni, oppure biennale per i lavoratori sopra i 50 anni di età, con prescrizioni<sup>4</sup> o con limitazioni. Inoltre, per permettere un utilizzo sicuro dei videoterminali, devono essere fornite informazioni e formazione specifica (art. 177) sui rischi legati all'attività stessa e sulle misure di prevenzione da attuare, basandosi sull'analisi dei rischi effettuata. La formazione e informazione si focalizza sui rischi per la vista e gli occhi, ma vanno considerati anche tutti gli altri aspetti dell'attività, dalle condizioni ergonomiche in generale all'affaticamento mentale, all'uso sicuro degli strumenti, all'ambiente di lavoro, ecc..

I requisiti che devono essere soddisfatti nell'organizzazione dei posti di lavoro sono specificati più ampiamente nell'allegato XXXIV. Va ricordato che si tratta di requisiti minimi, e più precise indicazioni possono essere trovate nella normativa tecnica e nella legislazione specifica sui diversi argomenti.

### **1.1 Le indicazioni dell'Allegato XXXIV<sup>5</sup>**

L'allegato XXXIV è richiamato nell'art. 174 c.3 del D.Lgs. 81/08: si tratta di un allegato tecnico in cui sono presentati i requisiti minimi di sicurezza per l'adeguamento del posto di lavoro al VDT ai requisiti richiesti per la sicurezza dei lavoratori.

All'interno dell'allegato le indicazioni sono suddivise in tre gruppi: la prima riguarda le attrezzature di lavoro, la seconda l'ambiente di lavoro, e la terza l'interfaccia elaboratore – uomo.

Nella sezione relativa alle attrezzature di lavoro, la prima osservazione che si incontra riguarda il fatto che l'uso delle attrezzature di lavoro non deve essere fonte di rischio per i lavoratori: questa enunciazione, già presente nel corrispondente allegato VII al D.Lgs 626/94, ha carattere generale e serve per comprendere ogni possibile fonte di rischio, anche quando non espressamente citata nel seguito. Vengono poi presentati i requisiti di sicurezza per le più importanti parti che compongono la postazione al VDT, ovvero lo schermo, la tastiera e i dispositivi di puntamento, il piano di lavoro e il sedile di lavoro. Vengono anche indicate le modifiche da introdurre nel caso in cui si utilizzino i computer portatili come postazione di lavoro fissa.

La sezione relativa all'ambiente di lavoro raccoglie delle specifiche più puntuali rispetto a quanto già presente nella sezione relativa agli ambienti di lavoro, e in particolare riguarda lo spazio di lavoro (deve permettere i movimenti e i cambiamenti di posizione), il rumore (non deve intralciare la comunicazione verbale o disturbare l'attenzione) le radiazioni (ridotte a livelli trascurabili) e il microclima (non deve essere causa di discomfort). Una parte maggiore è dedicata all'illuminazione: vengono citati i

---

<sup>4</sup> Il datore di lavoro deve fornire i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando necessario, se non è possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

<sup>5</sup> Le indicazioni presenti nell'allegato vengono analizzate puntualmente nella sezione del sito relativa all'utilizzo sicuro dei videoterminali, relativamente alle indicazioni per la postazione di lavoro, l'ambiente di lavoro e il software. In questa sezione viene solo presentata una analisi generale del documento.

parametri dell'illuminazione generale, la richiesta di evitare riflessi, contrasti di luminanza e abbagliamenti, e la necessità di dispositivi di schermatura per le finestre.

La sezione relativa all'interfaccia elaboratore-uomo contiene alcune indicazioni relative alle caratteristiche del software, concludendo che è necessario applicare i principi dell'ergonomia all'elaborazione delle informazioni da parte dell'uomo. Inoltre in questa sezione viene esplicitamente detto che non si possono utilizzare sistemi di controllo all'insaputa dei lavoratori.

## **2. LA LEGISLAZIONE SUI VDT PRIMA DEL D.LGS. 81/08 (IL D.LGS. 626/94 E LE LINEE GUIDA 2000)**

La necessità di una regolamentazione delle attività lavorative svolte con l'utilizzo di videoterminali era emersa già negli anni '80: si era rilevato come l'introduzione dei videoterminali potesse portare con sé problemi soprattutto posturali, in quanto essi, pur sostituendo in molti casi le macchine da scrivere, ne erano diversi e inoltre richiedevano un diverso tipo di impegno soprattutto visivo e mentale. Sia a livello europeo che a livello italiano sono state quindi sviluppate nel tempo indicazioni legislative volte a tutelare la sicurezza e salute dei lavoratori.

### ***2.1. La normativa sui videoterminali in Italia prima del D.Lgs. 626/94***

I Videoterminali sono stati riconosciuti come macchine con caratteristiche particolari negli anni 80, durante i quali il Ministero del Lavoro con una serie di Circolari e Lettere circolari ha definito le condizioni di lavoro in sicurezza per il personale addetto alle apparecchiature videoterminali. Precedentemente il lavoro con videoterminali ricadeva sotto le indicazioni contenute nel DPR 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e DPR 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro).

Con le circolari del Ministero del lavoro sono state definite le condizioni di lavoro per gli addetti ai VDT (Lettera Circolare Ministero Lavoro 5 giugno 1985 n. 98), le indicazioni per le visite oculistiche di idoneità (Lettera Circolare Ministero Lavoro 11 dicembre 1986), indicazioni per il controllo delle radiazioni (Circolare del Ministero del Lavoro del 19 aprile 1987).

Più generali la Circolare del Ministero del Lavoro del 1 settembre 1987 n. 98 (Applicazione norme preventive infortuni e igiene del lavoro..) e successivamente la Lettera Circolare del Ministero del Lavoro del 9 maggio 1988 su "Lavoro al VDT e attività istituzionali delle USL", e la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica del 22 febbraio 1991 n. 71991 (Linee guida per l'uso dei videoterminali nelle pubbliche amministrazioni) e la Circolare del Ministero dell'interno del 23 settembre 1993 n. 850 su "Accertamenti sanitari per gli addetti ai videoterminali".

### ***2.2. La Direttiva Comunitaria 90/270/CEE***

A livello europeo nel 1989 era stata pubblicata la Direttiva **89/391/CEE**, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, che conteneva disposizioni di carattere generale

relative alla promozione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e che forniva tra l'altro la definizione di datore di lavoro, lavoratore e rappresentante dei lavoratori, la definizione di prevenzione, e indicava gli obblighi del Datore di Lavoro e dei lavoratori. Era comunque sentita la necessità di integrare le disposizioni generali di tale direttiva con disposizioni più specifiche per particolari attività lavorative, tra cui quella con apparecchiature munite di videoterminali.

La Direttiva Comunitaria 90/270/CEE, pubblicata, il 21 giugno 1990, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 156, definisce le "Prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali". Questa direttiva fornisce le definizioni di videoterminale, posto di lavoro al videoterminale e lavoratore addetto ai videoterminali, e nel suo allegato contiene le prescrizioni specifiche di sicurezza relative ad attrezzature di lavoro, ambiente di lavoro e interfaccia elaboratore-uomo. Tali prescrizioni sono poi state riportate nella legislazione di recepimento della direttiva, aggiornate con il progresso della tecnica e la comprensione dei rischi presenti. Dalla pubblicazione la direttiva ha subito alcune modifiche che non hanno interessato i contenuti tecnici.

### **2.3. Il D.Lgs. 626/94**

In Italia la direttiva 90/270/CEE viene recepita, insieme a varie altre, nel D.Lgs. del 19 settembre 1994 n. 626: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CEE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro". Al testo iniziale sono state apportate poi successive modifiche (D.Lgs. 19 marzo 1996 n.242) e integrazioni<sup>6</sup>. Questo testo ha costituito un'innovazione in quanto ha raccolto in un unico atto tutti gli argomenti relativi alla sicurezza sul lavoro (che precedentemente erano oggetto di trattazioni separate o raccolte in gruppi ristretti) dandone una trattazione generale e unitaria, ma anche analizzando i rischi connessi con tutta una serie di tematiche specifiche, per le quali venivano date le rispettive indicazioni.

Per quanto riguarda le attrezzature munite di VDT, queste vengono trattate in un proprio Titolo, il VI, e nell'allegato VII. Il videoterminale è definito come uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; questo permette di includere tutti i tipi di visualizzazione, dagli schermi a tubo catodico agli schermi piatti, a led, con interfaccia grafica o testo, ecc.. I sistemi portatili sono esclusi dall'applicazione, a meno che non siano oggetto di utilizzazione prolungata sul posto di lavoro.

Il lavoratore addetto al VDT veniva definito come il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di VDT in modo sistematico e abituale, per almeno quattro ore

---

<sup>6</sup> D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 (attrezzature di lavoro); DM 12/11/99 (agenti biologici); D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 66 (agenti cancerogeni e mutageni); L 29 dicembre 2000 n. 422 (videoterminali); Legge 8 gennaio 2002 n. 1 (medico competente), D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 (agenti chimici), D.Lgs. 12 giugno 2003 n. 233 (atmosfera esplosive), D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 235 (attrezzature di lavoro), D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195 (rumore). D.Lgs. 19 novembre 2007, n.257 (campi elettromagnetici).

consecutive al giorno per tutta la settimana lavorativa, dedotte le interruzioni obbligatorie (art. 54: pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continua, non cumulabili all'inizio o alla fine dell'orario lavorativo).

Nell'allegato VII venivano anche riportate le prescrizioni minime relative alla postazione di lavoro, ma anche all'ambiente di lavoro e all'interfaccia elaboratore/uomo. Queste prescrizioni riportano e ampliano quanto presente nell'allegato della Direttiva 90/270/CEE.

#### **2.4. Le Linee Guida 2000**

Come previsto dal D.Lgs. 626/94 (art. 56 c. 3), nel 2000 il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha pubblicato delle "Linee guida per l'uso dei videoterminali". La pubblicazione delle Linee Guida era prevista in quanto si era riscontrata la necessità di un testo legislativo che specificasse le caratteristiche di sicurezza per il lavoro al videoterminale. In tali linee guida vengono riprese le indicazioni di norme nazionali e internazionali che forniscono le indicazioni su caratteristiche della postazione di lavoro, degli arredi e dell'ambiente di lavoro.

Tali linee guida, non essendo in contrasto con quanto contenuto nel D.Lgs. 81/08, non risultano abrogate. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 comunque l'importanza delle Linee Guida è venuta a cadere, data la migliore descrizione delle indicazioni presenti nel Testo Unico e nel suo Allegato XXXIV.

#### **2.5. Legge 422/00**

Tra le modifiche al D.Lgs. 626/94 intervenute successivamente, la Legge 29 dicembre 2000, n.422, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000", in particolare è intervenuta per quanto riguarda i videoterminali, apportando alcune modifiche che riguardano la definizione di lavoratore addetto al Videoterminale (il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali) e la periodicità delle visite di controllo, che viene stabilita come biennale per gli addetti oltre i 50 anni di età o idonei con prescrizioni, e quinquennale negli altri casi.

A seguito di questa legge, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha emanato anche la **Circolare del 25 gennaio 2001 n. 16**, a chiarimento delle modifiche apportate, che in particolare riguarda all'applicazione delle pause obbligatorie e la programmazione della sorveglianza sanitaria, essendo stata estesa la platea dei lavoratori rientranti nella definizione di lavoratore addetto a videoterminali.

Per ulteriori approfondimenti

- Direttiva 90/270/CEE: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:31990L0270>

**12/05/2022**

## **Conoscere il rischio**

Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) mette a disposizione prodotti e approfondimenti normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori. La Contarp è la struttura tecnica dell'Inail dedicata alla valutazione del rischio professionale e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in materia di prevenzione.

## **Per informazioni**

[contarp@inail.it](mailto:contarp@inail.it)